



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

### Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi"

Sezioni: Classico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate  
Via Martiri delle Foibe,8 - 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150  
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X

[www.liceofermisalo.edu.it](http://www.liceofermisalo.edu.it) e-mail uffici : [bsps05000x@istruzione.it](mailto:bsps05000x@istruzione.it)

Posta elettronica certificata: [bsps05000x@pec.istruzione.it](mailto:bsps05000x@pec.istruzione.it)

# PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



## Introduzione

L'adozione del Protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nasce dall'esigenza di definire ed adottare pratiche condivise nel nostro Istituto finalizzate ad includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza alcuna discriminazione; in modo tale da assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

## DEFINIAMO I BES

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

I **BES**, Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti i discenti in situazione di "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013)

### Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)



## Il PEI per gli alunni con disabilità

È obbligatorio?	È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94.
Chi lo redige?	È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l'alunno.
Quali vincoli?	Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione.
Che ruolo ha la famiglia?	La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	Un'articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma

## Il PDP per gli alunni con DSA

È obbligatorio?	L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida.
Chi lo redige?	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli?	Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.
Che ruolo ha la famiglia?	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci. Il nostro Istituto sta, attualmente, utilizzando un modello condiviso a livello territoriale.

## Il PDP per gli alunni con altri BES

È obbligatorio?	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
Chi lo redige?	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli?	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.
Che ruolo ha la famiglia?	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013).
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci. Il nostro Istituto sta, attualmente, utilizzando un modello condiviso a livello territoriale.

## **Orientamento**

L'applicazione del protocollo di accoglienza e inclusione inizia con la fase di orientamento, nei mesi di dicembre e gennaio. In occasione delle giornate di "Scuola Aperta" il DS invita le famiglie degli alunni con BES a prendere contatto con l'Istituto per fissare un incontro di orientamento con il referente BES sul percorso formativo. Durante il colloquio viene precisato che il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire con la trasmissione alla Segreteria Didattica di tutta la documentazione in possesso, dalla prima diagnosi fino all'aggiornamento previsto al passaggio di ciclo, dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Gli studenti partecipano alle giornate di mini-stage organizzate dall'Istituto, all'interno delle fasi dedicate all'orientamento.

## **Pre-Accoglienza**

Alla fine di febbraio, conclusa la fase di iscrizione on line, il referente BES acquisisce dalla segreteria didattica l'elenco degli alunni iscritti e prende contatto con le famiglie non ancora incontrate per organizzare un colloquio conoscitivo, durante il quale prendere visione dei documenti diagnostici. Prima del termine dell'anno scolastico, il referente BES incontra i docenti coordinatori e/o partecipa ai GLHO (per gli alunni con disabilità) conclusivi della scuola secondaria di I° per favorire la continuità educativa, didattica e formativa.

Tutti i documenti, le relazioni e le verbalizzazioni degli incontri sono inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e, all'inizio dell'anno scolastico, sono messi a disposizione del Consiglio di Classe.

## **INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

L'azione formativa persegue un duplice obiettivo: la piena inclusione dell'alunno nella classe e la definizione del suo 'progetto di vita', allo scopo di facilitarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro e alla vita sociale. La realizzazione di tale obiettivo si sviluppa attraverso: ⇒ **la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)** al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell'alunno, nella prospettiva del conseguimento del diploma o della certificazione finale delle competenze acquisite ⇒ **l'accompagnamento dell'alunno nell'acquisizione del livello di autonomia** prospettato in relazione alla cura della propria persona, all'inserimento e all'interazione sociale ⇒ **una didattica orientante allo scopo di aiutare l'alunno a compiere le scelte più consone alla propria personalità al di fuori del percorso scolastico.**

## **Accoglienza alunni con disabilità**

Il referente BES, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell'alunno e i suoi genitori entro il mese di maggio. Verifica la documentazione pervenuta o ne sollecita la consegna e definisce le risorse necessarie per accogliere l'alunno (richiesta AEC, strumenti e ausili informatici, ecc.).

## **Inserimento**

All'inizio dell'anno scolastico, il docente di sostegno assegnato alla classe, con il supporto del referente BES, presenta al Consiglio di Classe il profilo dell'alunno, incontra i suoi genitori, prende contatti con l'équipe specialistica e collabora con gli insegnanti curricolari al fine di predisporre le attività necessarie per accogliere l'alunno in maniera ottimale. Nel corso delle prime settimane di osservazione, i docenti curricolari raccolgono elementi in relazione a comportamento, partecipazione, potenzialità e difficoltà dell'alunno al fine di scegliere il percorso formativo ed elaborare una programmazione didattica individualizzata. Al termine della fase di osservazione, entro il mese di novembre, Il Consiglio di Classe procede alla stesura del PEI servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio Docenti. In particolare, una volta definiti gli obiettivi generali e trasversali (All E), sceglie il tipo di programmazione didattica e individua per ogni disciplina obiettivi, conoscenze, competenze, modalità di lavoro e intervento, criteri e modalità di verifica. **Il percorso formativo potrà essere semplificato o differenziato.**

**Il percorso semplificato** è un percorso che tratta i contenuti essenziali delle singole discipline e si pone come traguardo il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per il resto della classe (O.M. n.90 del 21/5/2001) o obiettivi equipollenti, con riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti ma di pari valenza formativa. Il percorso è finalizzato al conseguimento del Diploma di Stato. Le verifiche di tale percorso potranno essere diverse nelle modalità di accertamento (p.e. prove svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche; prove strutturate a risposta multipla, Vero/Falso, corrispondenza, completamento mediante l'inserendo di vocaboli mancanti, ecc.), nei tempi di accertamento o nei contenuti, a parità di valenza formativa.

**Il percorso differenziato** è un percorso che si pone come traguardo il raggiungimento di obiettivi adeguati alle reali capacità dell'alunno, i cui contenuti possono differenziarsi anche sostanzialmente dai curricoli o prevedere riduzioni significative. Verifiche e valutazioni sono correlate ai programmi erogati e devono essere effettuate in modo da distinguere ciò che è legato alla disabilità da ciò che è frutto di studio e di impegno. Il percorso è finalizzato al conseguimento di un attestato di frequenza, riportante espressamente le capacità e le competenze acquisite. Il PEI viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia. Il documento viene consegnato in copia alla famiglia e custodito in apposito fascicolo presso la Segreteria.

Obiettivo della programmazione educativa individualizzata è la definizione di percorsi che promuovano il più possibile l'autonomia personale, sociale e didattica dell'alunno, limitando progressivamente la dipendenza dell'alunno dal docente di sostegno. All'interno della classe si privilegerà l'adozione di strategie e metodologie inclusive quali l'apprendimento cooperativo e il tutoring nonché attività di tipo laboratoriale.

### **Orientamento in uscita**

In base al 'progetto di vita' individuato nel P.E.I. il docente di sostegno, in collaborazione con il referente BES e il Consiglio di classe, progetta attività specifiche. A partire dal terzo anno, il docente di sostegno collabora con la FS preposta all'Alternanza scuola/lavoro per definire un percorso specifico e facilitare l'inserimento dell'alunno nel contesto di svolgimento dell'attività di tirocinio.

## **INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES**

### **Accoglienza**

In occasione dei Consigli di Classe di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, il referente BES fornisce ai Coordinatori e ai Consigli di Classe in cui sono stati inseriti alunni con certificazione le informazioni in suo possesso, rimanendo sempre a disposizione per chiarimenti. Con l'inizio dell'anno scolastico, i docenti avviano la fase di osservazione dell'alunno per individuarne potenzialità e fragilità e definire un piano didattico che possa favorire il raggiungimento del successo formativo. Il referente BES e l'insegnante coordinatore curano il dialogo con la famiglia ed eventualmente con l'équipe di riferimento. Tutte le informazioni raccolte sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno, a disposizione dei docenti del Consiglio di Classe. Inserimento Al termine della fase di osservazione, entro il mese di novembre, Il Consiglio di Classe procede alla stesura del PDP servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio Docenti. In particolare, per quanto riguarda il PDP, il Consiglio di Classe individua per ogni disciplina, oltre a obiettivi, conoscenze, competenze, criteri e modalità di verifica, le metodologie didattiche, le misure dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più consoni oltre a modalità e strumenti di verifica e valutazione. Il PDP viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia. Il documento viene consegnato in copia alla famiglia e custodito in apposito fascicolo presso la Segreteria.

Nel caso in cui una certificazione pervenga all'Istituto durante l'anno scolastico, il Dirigente si occupa dell'inserimento dei documenti nel Protocollo Riservato, per condividerli poi con il referente BES, che si fa carico delle fasi precedentemente elencate: incontro con il coordinatore, la famiglia ed eventualmente con l'équipe ai fini della predisposizione del PDP da parte del Consiglio di Classe. La certificazione può essere presentata in ogni momento dell'anno scolastico. Per gli alunni del quinto anno, deve essere presentata entro il 31 marzo.

## **Monitoraggio**

Le scelte riportate nel PDP sono sottoposte a monitoraggio in itinere e finale. In particolare: **il monitoraggio in itinere è responsabilità sia di ciascun insegnante curricolare sia del Consiglio di Classe**, che in occasione degli incontri stabiliti verifica l'efficacia dei provvedimenti previsti ed eventualmente decide di avviare interventi di recupero e potenziamento mirati, nel quadro delle tipologie deliberate dal Collegio Docenti (recupero in itinere, brevi corsi di recupero pomeridiani, sportelli help, ecc.) il monitoraggio finale è responsabilità del Consiglio di Classe che, al termine di ogni anno scolastico, redige una breve relazione finale sul PDP. Tale relazione, sottoscritta da tutti i docenti del Consiglio di Classe, è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. I docenti sono tenuti ad aggiornare costantemente il Referente Bes, riguardo la situazione didattico-educativa degli alunni.

## **Revisione finale**

Il GLI, alla fine dell'anno scolastico, compie un'azione di monitoraggio sui risultati finali conseguiti dagli alunni con BES e inserisce i dati nel PAI d'Istituto.

## **VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI**

La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno. Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa potrà essere:

- In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati.
- Differenziata. La scelta verrà definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno. I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti: metodo di studio, partecipazione all'attività didattica, impegno dimostrato, progresso rispetto al livello iniziale dell'alunno e della classe, la situazione personale. Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

## **Prove di verifica e criteri di valutazione per alunni DSA**

### **Prove di verifica**

-Fissare le verifiche orali e scritte programmandole con debito anticipo, senza spostare le date e senza sovrapposizioni nello stesso giorno con altre verifiche. (non più di due verifiche) - Astenersi da prove a sorpresa - Fornire il testo della verifica possibilmente su chiave USB, o su supporto cartaceo con font Arial o Verdana, corpo 12 o 14 - Se necessario suddividere i contenuti disciplinari in più segmenti - Ridurre il numero di esercizi o accordare più tempo (almeno il 30% in più) - Evitare domande aperte e privilegiare verifiche strutturate - Fornire la lettura ad alta voce da parte dell'insegnante delle consegne e, quando ritenuto necessario, anche dell'intero esercizio - Prevedere la prova orale sugli stessi contenuti della prova scritta a compensazione nel caso la prova scritta risulti non soddisfacente; - Consentire nelle verifiche sia scritte che orali l'utilizzo di mappe, schemi, liste di parole chiave prodotte dall'allievo.

Valutazione - Valutare il contenuto e non la forma - Valutare le conoscenze e non le carenze - Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento.

## **ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO (Documento del 15 maggio e documentazione da presentare alla Commissione d'Esame)**

### **Candidati con disabilità**

Nella scuola secondaria di secondo grado e nell'istruzione e formazione professionale per gli studenti con disabilità certificata si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio: - per gli studenti con PEI semplificato, nella scuola secondaria di secondo grado sono previste le stesse prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello svolgimento. Il superamento delle prove consente il rilascio del diploma. - per gli studenti con PEI differenziato va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di competenze e non del diploma. È opportuno ricordare che nel secondo grado dell'istruzione e nell'istruzione e formazione professionale, nel caso in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare. In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un'ammissione alla classe successiva con pieno valore legale. Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo studente potrà accedere agli esami di Stato.

### **Candidati con DSA o altro BES**

In ottemperanza alla Legge n.170/2010 e succ. "agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione (attente soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma), anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali, sia in fase di colloquio. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove."

### **INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE**

Mese di febbraio: il Referente Bes, attraverso la segreteria, fa richiesta al M.I.U.R. di inviare le prove di Esame di Stato in formato digitale per alunni con DSA, unitamente alle prove in formato cartaceo. Documento del 15 maggio: redazione di un documento riservato, allegato al documento del 15 maggio, contenente: • le informazioni sulla situazione personale dell'alunno utili allo svolgimento adeguato delle prove di esame • tutte le informazioni sugli strumenti compensativi adottati e sulle misure dispensative attuate, con riferimenti espliciti alle verifiche, ai tempi e ai criteri valutativi utilizzati in corso d'anno • indicazioni relative a modalità, tempi e criteri valutativi per le prove d'esame • simulazioni delle prove d'esame, se personalizzate. Una copia del pdp.

**DURANTE LE PROVE D'ESAME**, per l'alunno con DSA è prevista l'adozione degli strumenti compensativi adottati in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame (non sono previsti strumenti dispensativi), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio; particolare importanza assumono la lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove e la presentazione del materiale scritto in formato digitale, leggibile con sintesi vocale (se inviate solo in formato cartaceo, potranno essere scannerizzate dopo l'apertura dei plichi). I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione delle competenze. Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati a

prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove.

**Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe**, devono essere fornite opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato ( relazione da allegare al documento del 15 maggio, come per studenti con dsa). La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. In ogni caso non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

### **Esame di Stato a.s. 2018-19, nota del 6 maggio 2019**

Per i candidati con DSA la commissione, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive certificate e le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio, la commissione d'esame deve proporre materiali in coerenza il PDP di ciascuno.

Per tali candidati, scrive il Miur nella nota del 6 maggio 2019, *non trova applicazione la procedura di cui all'articolo 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019*.

La predetta procedura prevede quanto detto sopra, ossia la predisposizione delle buste da sorteggiare.

Pertanto per i candidati con DSA (ed anche per i disabili certificati) non è prevista la predisposizione delle buste né tanto meno il sorteggio.

Sarà, pertanto, la commissione a proporre il materiale coerente con il PDP, da cui prenderà avvio il colloquio.

Questo il passaggio della nota del Miur " In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019."

Le griglie di valutazione hanno degli indicatori ministeriali uguali per tutti, ma i descrittori sono declinati dai Consigli di Classe e **inseriti sempre nel documento del 15 maggio**. Sarà cura dei CdC personalizzare la griglia con descrittori per ogni studente con disturbi specifici dell'apprendimento.

## PROVE INVALSI

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì <sup>(c)</sup>	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO <sup>(b)</sup>	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 <sup>(d)</sup>	Decide la scuola	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

<sup>(a)</sup> A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

<sup>(b)</sup> Salvo diversa richiesta della scuola.

<sup>(c)</sup> A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

<sup>(d)</sup> Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

## INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON ITALOFONI

In presenza di alunni stranieri, appena giunti in Italia, con evidenti problemi di comprensione della lingua italiana, è bene che la scuola adotti particolari procedure e strategie per una buona integrazione. Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di accoglienza dell'alunno, nell'istituto e nella classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale/facilitatore che possa facilitare l'interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all'alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. Tutti i docenti della classe si impegnano a:

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento e favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-lingua
- prestare attenzione al clima relazionale;
- favorire l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- strutturare percorsi adeguati alle

competenze dell'alunno, così come previsto dalla legge 53/2003 che promuove la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente, (programmazione individualizzata, per la redazione del Piano di Studio Personalizzato o per la documentazione delle strategie di intervento personalizzato; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, valutare se l'alunno è in grado di seguire una seconda o terza lingua straniera, progettare percorsi alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per l'ampliamento delle competenze lessicali e solo successivamente per l'acquisizione dei contenuti); • individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina o campo d'esperienza.

Un'accoglienza amichevole potrebbe anche concretizzarsi, in particolare nelle classi della scuola secondaria, nell'individuazione per ogni alunno straniero di un compagno/una compagna italiano/a che svolga la funzione di tutor. Il C.d.C. deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l'alunno si trova: FASE 1: l'alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per comunicare nella vita quotidiana. In questa fase l'alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente; gli studenti con gravi difficoltà linguistiche, senza conoscenze pregresse di lingue occidentali, possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. Nella scuola secondaria, durante le ore della seconda lingua comunitaria, lo studente, se non impegnato nei corsi di italiano L2, potrà dedicarsi ad attività individuali di italiano appositamente predisposte. I docenti del C.d.C., in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute. FASE 2: l'alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la lingua astratta con terminologie tecniche, per studiare le discipline. In questa fase, che dura all'incirca 4 anni, è importante che: • l'alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo • i docenti facilitino l'apprendimento di ogni disciplina attraverso: glossari ,mappe concettuali, semplificazione delle consegne, linguaggio non verbale e uso delle immagini, sottolineatura dei concetti base, metodo del confronto, modalità di apprendimento cooperativo ,valorizzazione dei saperi precedenti ,semplificazione dei testi ,supporti multimediali, uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (D.P.R. 394/1999 art. 45 e D.P.R. 122/2009). In sede di valutazione, il C.d.C., in base all'eventuale percorso individualizzato può: • adottare una valutazione "di percorso" , formulando un profilo generale sulla base della progettazione individualizzata ,dell'impegno personale e tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti. Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo: • "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" • "La valutazione espressa fa riferimento al percorso personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali non è stato possibile effettuare percorsi di studio individualizzati di durata significativa, si consiglia di procedere come sopra e di subordinare l'eventuale ipotesi di non ammissione alla classe successiva alla luce dei seguenti elementi: • il grado di inserimento nel gruppo classe • il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe essere inserito • il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico • i risultati del lavoro svolto con l'insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che hanno svolto attività con l'alunno • la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento emerse/dimostrate. **Esame di stato:** poiché la normativa d'esame vigente non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati e/o forniti di un piano didattico personalizzato, è importante dettagliare le modalità con cui sono stati svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento per tali studenti nella relazione di presentazione della classe all'esame di stato. Solo nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti e mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono invece essere valorizzati contenuti relativi alla lingua e alla cultura del paese di origine.

## QUADRO NORMATIVO

### LEGGE QUADRO

**Legge 5 febbraio 1992, n. 104**  
(in GU del 17 febbraio 1992, n. 39)

**"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle diversamente abili"**

#### **Principio Fondatore (dal DPR N°275/99 art. 4)**

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(···) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.

#### **La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010**

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come **"DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO"** assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione di una **didattica personalizzata** e la possibilità di fruire di appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi** anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato.

#### **Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011)**

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli

studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo della scuola dell'infanzia nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dello studente.

**Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per  
alunni  
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione  
scolastica”  
e successiva C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente “indicazioni  
operative”**

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l'area dello svantaggio scolastico che “è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit”, includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010.

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una “politica di inclusione” : costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), elaborazione del PAI (Piano annuale per l'inclusività).

**Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona  
scuola”**

Infine la Legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica a una scuola che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno:

Art.1

*1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.*

**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66 (SINTESI)** Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica La domanda di accertamento della disabilità va presentata all'INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni. Per le persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da: • un medico legale che assume le funzioni di presidente • due medici specialisti (scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto) • un assistente specialistico o operatore sociale individuati dall'ente locale • un medico INPS come previsto Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamicofunzionale della L.104/92) è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapeuta della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

1 Il Profilo di funzionamento: a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità: 1. all'Unità di Valutazione Multidisciplinare ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento 2. all'Ente Locale competente ai fini della predisposizione del Progetto Individuale 3. all'Istituzione Scolastica ai fini della predisposizione del PEI

Con decreto interministeriale sono definite le Linee guida che contengono: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento, secondo la classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'OMS.

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Il Progetto Individuale: 1. è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e in collaborazione dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità 2. le prestazioni, i servizi e le misure ivi contenute sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

2 Il Piano Educativo Individualizzato: a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. In merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. lgs. n.66/2017: [...] le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di

documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7 , comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n.66/2017) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019.